



MIUR – ISTITUTO COMPRENSIVO 1 di BOMPORTO-BASTIGLIA (MO)

Via G. Verdi, 10 – 41030 BOMPORTO

Tel. 059/909233 Fax 059/818198 – CF 94185950360

moic85000n@istruzione.it - moic85000n@pec.istruzione.it

siti web provvisori: www.scuolebomporto.it - www.scuolamediabomporto.gov.it



REGOLAMENTO CIRCA I CRITERI E LIMITI PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visti art. 32, 33, c. 2 e 40 del D.I. 44/01, regolamento di contabilità delle II.SS;

Visto art. 7, c. 6, Dlgs 165/01 “Gestione delle risorse umane”;

Visto art. 31, c. 4, “Capacità negoziale” e art. 35, D.I. 44/01 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”;

Visto art. 35, CCNL 29.11.2007 “Collaborazioni plurime”;

Visto artt. 8 e 9, DPR 275/99, “Definizione dei curricoli”, “Ampliamento dell’offerta formativa”

DELIBERA DI APPROVARE IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- ☐ garantire l'arricchimento dell'offerta formativa
- ☐ realizzare particolari progetti didattici
- ☐ realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
- ☐ garantire l'aggiornamento/formazione del personale docente ed ATA.

Art. 2 - Condizioni preliminari

Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- o coerenti col PTOF
- o coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo
- o coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola oggetto del contratto o che risulti comunque l’impossibilità di avvalersi del personale della scuola.

Art. 3 - Criteri

Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione.

Garantire la qualità della prestazione.

Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili.
Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio.

Art. 4 – Procedura

Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.T.O.F. proposto dal Collegio Docenti e di quanto deliberato nel Programma Annuale, e verificata l'impossibilità di avvalersi di personale della scuola, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere stipulati contratti con esperti esterni.

Per l'individuazione dell'avente titolo si terrà conto della spesa prevista e della tipologia di intervento richiesto per procedere all'affidamento dell'incarico attraverso:

- ☐ procedura semplificata con affidamento diretto
- ☐ selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti.

Sono, comunque, oggetto di procedura semplificata (come da Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008), e quindi non si procede all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali ad esempio la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

Si potrà procedere all'affidamento diretto, e derogare alla pubblicazione degli avvisi, per gli incarichi la cui previsione di spesa sia inferiore ad € 3.000,00. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico in un particolare progetto.

Per i restanti casi si procede alla selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti.

Il Dirigente Scolastico pubblicherà all'Albo e sul sito web dell'Istituto, specifico avviso nel quale siano esplicitati: modalità e termini per la presentazione delle domande; oggetto della prestazione; durata del contratto; corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature.

Il Dirigente Scolastico individuerà l'esperto, previa acquisizione del parere di apposita commissione di valutazione delle proposte.

La valutazione terrà conto:

- del livello di qualificazione professionale
- delle precedenti esperienze professionali/didattiche svolte nella scuola
- pubblicazioni o altri titoli
- della congruenza dell'attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento.

L'istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o

Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza

in precedenti collaborazioni con l'Istituto.

Art. 5 - Requisiti

Per l'ammissione alla selezione occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

Ai sensi della normativa vigente, i contraenti devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Secondo le indicazioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica si possono conferire incarichi a:

- soggetti in possesso del diploma di laurea, o di laurea specialistica, o di laurea magistrale
- soggetti in possesso di laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 6 - Limite massimo del compenso attribuibile

Il compenso attribuibile deve tenere conto:

o del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno o delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento e/o formazione svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, e ammontare ad un massimo di Euro 45.

Art. 7 - Stipula del contratto

Individuato l'esperto, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.

Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- modalità di esecuzione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione, dell'IVA, se dovuta, nonché degli eventuali contributi a carico dell'amministrazione;
- le responsabilità;
- il trattamento dei dati.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto

privatistico qualificato come prestazione d'opera. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del C.C.

I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

Detti contratti non possono avere durata superiore ad un anno, possono essere prorogati e possono essere revocati in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Art. 8 - Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale

Il Dirigente mette a disposizione del Consiglio di Circolo, nella prima riunione utile, l'elenco dei contratti conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti. Copia dei contratti viene altresì affissa all'albo e pubblicata sul sito web dell'istituto. I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della legge 241/90.

Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Circolo e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.

Art. 9 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001.

L'elenco dei contratti stipulati è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini di legge.

Approvato dal Consiglio di Circolo con Delibera n. 2 del 20/10/2016

Borrono 20/10/2016



DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Ida Colandrea

Ida Colandrea